



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA  
SETTORE TECNICO

---

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE  
NEL TERRITORIO COMUNALE

---



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE  
NEL TERRITORIO COMUNALE**

**ARTICOLO 1**

Il presente regolamento disciplina la riduzione a conformità dei Campi Elettromagnetici, l'installazione, l'attivazione la modifica ed il controllo degli impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti mobili su carrato e provvisori, installati nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, che abbiano potenza superiore a 1 W e superano i valori dell'E.R.P. imposto dai Ministeri delle Comunicazioni.

Sono escluse le antenne trasmettenti di cui all'art. 2 della Legge n° 36 del 22/02/01.

**ARTICOLO 2**

I limiti di esposizioni sono quelli prescritti dal D.M. 381/98, tenendo conto delle precauzioni indicate nella Legge n° 36 del 22/02/01. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative, risultanti di ricerche epidemiologiche dei centri scientifici specializzati, ricerche sollecitate dai vari tribunali, convalidate da specialisti riconosciuti, e sentenze derivate, di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizione diverse.

**ARTICOLO 3**

Fermi restando i limiti di cui all'art. 2. la progettazione e la realizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazioni indicati art. 1 del presente regolamento ed operanti nell'intervallo compreso tra 0 Hz e 300 Ghz, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre i lavori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizioni della popolazione.

Per quanto previsto al precedente comma, viene fissato il seguente obiettivo di qualità raccomandato da misura di cautela sperimentale e suggerite dalla Legge n° 36 del 22/02/01 in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze, non inferiori a quattro ore, non deve essere superato il seguente valore, indipendentemente dalla frequenza, mediato su un' area equivalente alla sezione verticale dal corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 3V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico, intesi come valori efficaci e per frequenze comprese fra 0 KHz e 300 Ghz, 0,025W/mq. Per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

I valori indicati dovranno essere confrontati con le sorgenti di CEM, preesistenti, Radio TV, SRB di altre ditte, e ridotti a conformità applicando i coefficienti di riduzione esemplificati nel D. I.

381/98, tenuti presenti i parametri di cui sopra, e non debbono essere superati dalla somma totale dei campi generati dalle varie sorgenti presenti in un raggio di 1000 metri (mille metri), il cui calcolo è legato agli algoritmi dell'Allegato C del D. I. 381/98 assorbito nella Legge n° 36 del 22/02/01.

**ARTICOLO 4**

Le sorgenti di Campi Elettromagnetici di cui all'art. 1, indipendentemente dalla potenza cui operano, non possono essere installate nelle aree del PRG Comunale sottoposte a vincolo di tutela o

classificate come siti di interesse paesaggistico – ambientale artistico, espresso dall'Ente che tutela il vincolo. Sono altresì vietate le installazioni nei parchi gioco, aree di verde attrezzato, impianti sportivi, presso scuole, ospedali, case di cura e simili pubbliche o private. Si riterrà non valido qualsiasi contratto privato tra le ditte interessate ad installare SRB e i residenti nelle aree sopra descritte.

All'interno delle zone classificate come A e B dal PRG sono vietate le installazioni su traliccio.

Nell'rispetto delle precedenti disposizioni la localizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento deve rispettare le seguenti condizioni :

1. Il rispetto di una distanza minima di 500 metri da tutti i luoghi ed edifici elencati nei precedenti comma 1 e 2;

2. le sorgenti di Campi elettromagnetici che operano ad una potenza superiore a 1 W possono essere installati solo in zone agricole e a distanza di almeno 200 metri dall'edificio più vicino;

3. le sorgenti di Campi elettromagnetici di cui all'art. 1 del presente regolamento che operano ad una potenza inferiore ad 1 W possono essere installate in tutta la residua parte del territorio comunali alle seguenti condizioni:

a. antenne a palo infisse a terra : distanza di 200 metri dall'edificio più vicino;

b. antenne poste sul tetto di edifici : possono essere installate a condizioni che non esistano edifici più alti intersecati le traiettorie delle Microonde nonostante sia dato un tilt zero alle antenne operanti;

c. tutte le antenne debbono essere corredate di tilt elettronico;

d. nel caso di concentrazione di più impianti in uno stesso sito la somma delle potenze complessiva dei vari impianti deve concordare con le indicazioni contenuti negli articoli precedenti e ridotta a conformità secondo gli esempi del D.L. 381/98.

In caso di installazione di sorgenti di campi elettromagnetici in zone limitrofe ad immobili di proprietà comunale, le antenne devono essere collocate in via prioritaria nei sudetti immobili .

## ARTICOLO 5

Oltre al rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 4, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di Campo Elettromagnetico generato rispetti i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato nell'art. 2 e dovrà dimostrare all'interno del piano-programma, come previsto dal successivo art. 10, il perseguimento dell'obbiettivo di qualifica fissato nell'art. 3.

## ARTICOLO 6

La verifica del rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, previsti dalle normative vigenti per l'attivazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, nonché per tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, verrà effettuato dall'ASP con le procedure previste dall'art. 14 della Legge 36/2001.

Contemporaneamente il Comune potrà effettuare propri controlli, previsti dalla legge, ritenuti opportuni.

Tutti i controlli effettuati dal Comune, saranno effettuati in prossimità degli spazi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore al giorno, come stabilito dall'art. 4 del DM 381/98, e saranno a totale carico del gestore.

I risultati dei rilevamenti verranno resi noti alla ditta concessionaria e su espressa richiesta anche alla popolazione, alle Associazioni che tutelano l'ambiente e i diritti dei cittadini .

## ARTICOLO 7

Al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche, minimizzare l'esposizione della popolazione e perseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 del presente regolamento è istituito il catasto, reso pubblico ed accessibile a chiunque, degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento,

realizzato e tenuto aggiornato da parte del Comune sulla base delle comunicazioni dei gestori, di cui al successivo art. 8 e delle domande di autorizzazione di nuovi impianti.

### ARTICOLO 8

I gestori degli impianti di cui all'art. 1, già esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento devono presentare al Comune, entro 90 giorni dalla suddetta data, una comunicazione corredata della documentazione di cui all'art. 9.

Nel caso di documentazione già presentata al Comune, è necessario indicare gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia che la contiene e integrarla con le parti mancanti secondo quanto previsto dall'art. 9.

Anche i gestori degli impianti già esistenti sono obbligati al rispetto dell'art. 6 ed alla stipula del contratto d'obbligo di cui al successivo art. 15.

### ARTICOLO 9

La domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia, relativa all'installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, da presentare con le modalità previste dal vigente regolamento edilizio comunale, dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati (in quattro copie) così suddivisi:

#### **1.- ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ;**

- a. Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- b. Planimetria dell'edificio o del traliccio in scala 1:100, corredata dai prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne;
- c. Cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 4 del regolamento sui CEM;
- d. Precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile emittenti radio e TV sono installate nella zona interessata per un raggio di ml 200 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- e. Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettronico o meccanico);
- f. Direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;
- g. Caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmittente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi, altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;
- h. Range di frequenza e numero massimo di canali di trasmissione previsti per ogni cella;
- i. Potenza massima immessa in antenna e potenza massima per ogni canale;
- j. Relazione descrittiva dell'area d'installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità d'accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- k. Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto;
- l. Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico esistente nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore;
- m. Autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
  - l. atto notorio del proprietario;

- 2. verbali di assemblea condominiale;
- 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.
- n. il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
- o. il progetto ai sensi del D.lgs. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza.

In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;

p. relazione attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall'impianto;

q. Ulteriore documentazione prevista dal D. I. 381/1998 nonché dagli strumenti urbanistici vigenti;

## **2. ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE.**

- a. progetto dell'impianto in scala 1:200;
- b. cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 ml dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di punti di riferimento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 4 del regolamento sui CEM;
- c. precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e SRB per telefonia mobile sono installate nella zona interessata, per un raggio di metri 200 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- d. costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
- e. scheda tecnica dell'impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmittenti, l'altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- f. direzioni di puntamento rispetto al nord geografico; diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiente corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- h. frequenza di trasmissione utilizzata;
- i. potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore;
- j. relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- k. copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata da Ministeri delle Comunicazioni;
- l. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto;
- m. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente, nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore;
- n. Autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
  - 1. atto notorio del proprietario;
  - 2. verbali di assemblea condominiale
  - 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.
- o. esecuzione delle opere nel rispetto della legge 46/90 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi;
- p. il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;

q. il progetto ai sensi del D.lgs. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;

r. relazione attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall'impianto;

s. Ulteriore documentazione prevista dai vigenti regolamenti edilizi.

L'istanza per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia dovrà essere completa in ogni suo documento allegato come previsto ai commi precedenti e dovrà essere corredata da:

1) Parere espresso dalla ASP competente per territorio ;

2) Schema di atto unilaterale d'obbligo a firma del Gestore secondo lo schema predisposto al successivo art. 15.

La ASP, il Genio Civile ove lo ritenga opportuno, potranno richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del di competenza.

Il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia è subordinato:

1. alla corretta e completa presentazione della istanza di concessione/autorizzazione secondo quanto indicato nei punti precedenti del presente articolo

2. al parere favorevole della ASP e del Genio Civile;

3. al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico - ambientale, storico - architettonica, monumentale ed archeologica;

4. al parere favorevole della commissione edilizia, qualora costituita, e dei rappresentanti della tutela dei diritti dei cittadini e dell'ambiente (in applicazione delle modifiche apportate all'art. 118 della Costituzione Italiana);

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

## **ARTICOLO 10**

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto o la modifica di uno esistente, il Gestore dovrà comunicare al Comune l'avvenuta attivazione dell'impianto e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati ai sensi del precedente art. 9.

## **ARTICOLO 11**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, nonché dall'art. 2 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 309.874,14.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la temporanea disattivazione dell'impianto fino alla regolarizzazione dello stesso nel rispetto dei limiti di esposizione previsti.

Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, nel caso d'installazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente in difetto di concessione e nel caso d'inosservanza, inadempienza o difformità delle prescrizioni riportate nella concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi tramite Ordinanza Sindacale.

In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

Restano salve le sanzioni per la violazione edilizia di cui alla Legge 28/02/85 n. 47 , L. R. 10/08/1985, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 12**

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

## ARTICOLO 13

### Durata

Il presente regolamento cesserà di avere efficacia nel momento in cui entreranno in vigore i decreti nazionali e le normative regionali e provinciali che regolamenteranno in materia specifica e più puntuale l'installazione, l'attivazione, il monitoraggio ed i risanamenti e di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nelle frequenze sopra riportate, il tutto in riferimento a quanto previsto dalla legge 22.02.01 n. 36.

## ARTICOLO 14

### Interrelazioni col regolamento edilizio comunale

Il presente regolamento non costituisce variante al regolamento edilizio vigente, ma approfondimento funzionale dello stesso.

## ARTICOLO 15

### SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il sottoscritto .....nato a..... il..... e residente a .....

Via ..... in qualità di legale.....

rappresentante della Società con sede a .....

via ..... di seguito denominata "Gestore", in riferimento alla domanda di concessione/autorizzazione edilizia per l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione su

1. proprietà comunale ( lotto o su tetto edificio) via .....

2. proprietà privata (lotto o su tetto edificio) via .....

presentata con nota del prot. n° ..... esaminato con parere favorevole ( pratica edilizia n. )  
e fatta oggetto della concessione/autorizzazione edilizia n° .....del.....

#### Art. 1

Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, i lavori e le procedure di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

#### Art. 2

Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro i successivi 40 giorni, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente.

Analogamente il Gestore è tenuto alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente, qualora, indipendentemente dalla validità e vigenza della concessione, decida autonomamente di disattivare l'impianto.

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto.

#### Art.3

Il Gestore s'impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso Gestore. A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n. in data con la compagnia .

#### Art. 4

Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziate, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nell'art 9 del regolamento CEM.

Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste nella concessione/autorizzazione edilizia e/o violi i limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento CEM.

#### Art.5

Il Gestore si obbliga a produrre polizza fidejussoria per tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo come previsto dall'art. 6 del regolamento CEM quantificate nel seguente modo:

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato minore di 0,5 V/m - € 1936,7/annue
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 0,5 V/m a 1 V/m - € 3873,40/annue
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 1 V/m a 2 V/m - € 5810,15/annue
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 2 V/m a 3 V/m - € 7746,85/annue

#### Art.6

Il Gestore s'impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

#### Art. 7

Vista la vasta letteratura relativa ai possibili effetti fisiologici umani dei CEM e alle indeterminazioni dei pareri scientifici in atto, il Gestore, a nome proprio e della Società, richiedente la Concessione d'installazione di una Cella Base per telefonia mobile, si obbliga di rilasciare una dichiarazione legale nella quale sia affermata l'assunzione di responsabilità diretta, qualora studi appropriati dovessero dimostrare l'esistenza reale di relazioni di causa-effetto nell'insorgenza di malattie specifiche ipotizzate per la presenza dei CEM e delle Microonde. Di ottemperare, altresì, ai risarcimenti dovuti nel caso si dovessero verificare presenze di malattie previste acute e mediate, derivanti dall'esposizione della popolazione ai CEM.

#### Art.8

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Il Gestore